



3783/16

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere -

Dott. MARIO CIGNA - Rel. Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 13/01/2016 - CC

R.G.N. 28592/2014

Rep.

em + cl

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 28592-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA X , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -*contro*

FP , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'IPPOLITO, rappresentato e difeso dall'avvocato TONIA GIGANTE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 851/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 03/02/2014, depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

## In fatto

Equitalia Sud SpA ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettando l'appello principale di Equitalia e quello incidentale del contribuente, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto a tutti i crediti di natura non tributaria e, relativamente all'importo di propria competenza, aveva ordinato la cancellazione parziale dell'impugnata iscrizione ipotecaria; la CTR, in particolare, precisato che l'iscrizione ipotecaria non rientra nell'ambito dell'esecuzione forzata, ha evidenziato che, di conseguenza, per la regolarità di detta iscrizione, non costituisce atto prodromico necessario la notifica di una intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 602/1973..

Il contribuente ha resistito con controricorso

## In diritto

Con l'unico motivo Equitalia SUD, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 50, comma 2, dpr 602/73, rileva che, come desumibile dalla stessa lettera degli artt. 77 e 50 dpr 602/73, il provvedimento di iscrizione ipotecaria può essere adottato senza necessità di procedere a notificazione dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, cit. dpr, in quanto l'iscrizione ipotecaria non può essere considerato un atto dell'espropriazione forzata bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

Il motivo è infondato.

E' vero, infatti che "l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento" (Cass. sez. unite 19667/2014); va, tuttavia, rilevato che, come evidenziato da questa Corte a sez. unite nella su citata sentenza, "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis", e quindi anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2 bis dpr 602/73, introdotto con d.l. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale

d'illegittimità"; come è stato poi precisato da questa Corte poi, la citata sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che può ritenersi abbia comunque dedotto la nullità dell'iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. 6072/2015; conf. Cass. 4917/2015, secondo cui "la generale rilevanza del contraddittorio procedimentale ... non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull'omissione dell'intimazione del dpr 602/73, art. 50").

Nel caso di specie è pacifica l'assenza anche di tale comunicazione (mai dedotta in corso di causa), sicchè, in applicazione dei su esposti principi, attesa l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per omessa attivazione del necessario contraddittorio endoprocedimentale, il ricorso va rigettato.


Nulla per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 13-1-2016



Il Presidente

Dott. Marcello Iacobellis



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

26 FEB. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

CASSAZIONE.net